



COMUNE DI VILLAMAGNA

Provincia di Chieti

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 Del 28-11-2025

OGGETTO	Presa d'atto Autorizzazione ZES Sud n 437/25 del 29.10.25 (art. 15 DL 19.09.23 n. 124) conv. in L 13.11.23 n. 162: realizzazione Enopolio - proponente dell'intervento: Cantina Sociale Villamagna Società Agr Coop.va. Approvazione Schema di Convenzione.
----------------	--

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18:30, nella sede delle adunanze consiliari del Comune di Villamagna, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione:

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

ORLANDO AMERIGO	P
D'ONOFRIO VIRGINIA	P
FRENO STEFANO	A
MASCI LUCA	P
PERRUCCI GIOVANNI	P
LUNELLI ADRIANO COSTANTINO	P
ERNESTE CARMEN	P
LAZZARINI STEFANIA	P
SISOFO RENATO GIOVANNI	P
DE CERCHIO SETTIMIO	A
D'ANGELO CAMILLO	P

Assegnati n. 11 In carica 11 Presenti n. 9 Assenti n. 2.

PIERAGOSTINO PAOLA in qualità di Assessore Esterno	P
D'ONOFRIO ALESSIO in qualità di Assessore Esterno	P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Isceri Raffaella anche con funzioni di assistenza e verbalizzazione.

Il Dott. LUNELLI ADRIANO COSTANTINO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza ed accertato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.



COMUNE DI VILLAMAGNA

Provincia di Chieti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto all'ordine del giorno l'ing. Francesco Chirico il quale spiega la natura della ZES, quale autorizzazione ministeriale che sostituisce di fatto lo sportello unico delle attività produttive. La Zes è nata con lo scopo di consentire il rilascio di agevolazioni fiscali. Trattasi infatti di meccanismo agevolato che consente di realizzare un intervento previo rilascio di una autorizzazione unica che, nel caso di specie, consente alla Cantina di Villamagna di ottenere un permesso a costruire con ampliamento direzionale ed una variazione urbanistica. Con l'effetto di una agevolazione risibile nella fase dell'imbottigliamento, in quanto avendo una struttura antistante, la cantina abbatte i costi di trasporto presso altri plant distanti, riducendo il traffico veicolare e quindi con effetti benefici a ricaduta anche per il Comune. Il punto all'ordine del giorno è strettamente connesso con il punto precedente in quanto la Cantina avanza istanza alla ZES e la Zes impone alcune disposizioni attuative, considerato che una parte dell'area interessata è adibita ad area produttiva, mentre per l'altra ad area Giochi (Zona PEEP) è stata richiesta la retrocessione. Da parte sua la ZES ha rilasciato l'autorizzazione richiesta, demandando al Comune per la stipula della convenzione urbanistica ovvero del contratto di dettaglio sulle opere di urbanizzazione. A tal proposito l'amministrazione valuterà le proposte formulate dalla Cantina (es. eliporto) attraverso l'organo esecutivo deputato ovvero la Giunta che valuterà tali aspetti attraverso l'approvazione di una convenzione dettagliata. In tal senso l'ufficio tecnico comunale, mediante invio di una pec, ha invitato i tecnici della proponente ad elaborare progetti maggiormente dettagliati, la cui valutazione non è di competenza dell'ufficio tecnico bensì dell'organo politico in carica ovvero delle scelte dell'amministrazione comunale, tenendo conto che il regime transitorio della legge regionale vincola vari aspetti.

Prende la parola l'arch. Cilli, precisando che l'art. 77 della Legge 58, come da avviso, escludeva i vincoli di piano, considerato che non si è possibile in ogni caso rimuovere lo standard del pregresso. Ad ogni modo il vero costo sensibile è costituito dalla sostenibilità economica del nuovo piano regolatore a sua volta generato dal costo delle indennità di esproprio, tenendo conto che il vincolo di piano dura per 5 anni.

Il gruppo di minoranza evidenzia come la documentazione allegata contenga una particella non esistente. Il responsabile dell'ufficio tecnico prende atto e ringrazia della segnalazione e provvederà alla rettifica ed aggiornamento mediante inserimento di un apposito allegato integrativo.

Premesso:

- con prot. n° REP_PROV_CH/CH-SUPRO 6101/10-03-2025 la Cantina Sociale Villamagna Società Agricola Cooperativa – P.IVA/C.F. 00121050694, Identificativo REA CH/56373, con sede legale in Viale Regina Margherita n°169/171 – 66010 Villamagna (CH), ha presentato allo Sportello Unico Digitale SUD ZES, istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.15 del D.L. 19 settembre 2023, n°124, come modificato dalla L.13 novembre 2023, n°162, per la “realizzazione di un enopolio”, in tenimento del Comune di Villamagna (CH) avvalendosi al contempo della procedura semplificate per la Variazione della Destinazione di Zona del vigente PRG, appr. con delibera di C.C. n.4 del 28.01.2011, la quale, attualmente, risulta non compatibile con la proposta insediativa formulata;

- l'intervento interessa un'area catastalmente censita al catasto terreni al Foglio di Mappa 8, particelle 4582 e 205;
- all'istanza di cui sopra è stato attribuito dalla SUD ZES il seguente numero di pratica ID: 00121050694-25112024- 1124;
- con nota prot. RE P_PROV_CH/CH-SUPRO 0007004/19-03-2025 è stata ritualmente indetta dal RUP, Ing. A. PROVVISIERO, la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ex artt. 14 – bis e seguenti della L. 241/1990, invitando le seguenti amministrazioni: Comune di Villamagna (CH) SUAP-SUE Ufficio Ambiente – Paesaggio, ARAP Abruzzo, Regione Abruzzo DPE 017 - Servizio Genio Civile Chieti, ASL 2 Lanciano-Vasto Chieti, Provincia di Chieti, Comando Prov. le dei Vigili del Fuoco di Chieti, nonché la società istante, fissando la riunione per il giorno 5 maggio 2025, successivamente rinviata al 27 maggio 2025, al 19 giugno 2025, al 8 luglio 2025 al 30 luglio 2025 ed infine al 12 agosto 2025;

Visti i verbali e pareri rilasciati dagli Enti partecipanti la conferenza:

- verbale del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Chieti, prot. n. REP_PROV_CH/CH-SUPRO 0009795/17-04-2025 e successivo parere del Comando dei VVFF di Chieti con prot. n. ZES_MEZZOGIORNO/CH 0003692/23-06- 2025;
- parere favorevole condizionato del Comune di Villamagna prot. n. SM_ZES_UNICA-0001863-A-02/05/2025;
- verbale della Provincia di Chieti prot. n. REP_PROV_CH/CH-SUPRO 0011788/13-05-2025 e successivo prot. n. ZES_MEZZOGIORNO/CH 0015482/05-08-2025;
- parere del Genio Civile di Chieti, prot. n. REP_PROV_CH/CH-SUPRO 0012271/19-05-2025
- parere della Regione Abruzzo ASL 2 Lanciano Vasto Chieti con pec SM_ZES_UNICA-0002617-A- 17/06/2025;

Richiamati

- il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi prot. n. ZES_MEZZOGIORNO/CH 0016939/13-08-2025
- la Deliberazione della Giunta Comunale di Villamagna n°77 del 13-06-2025 per la nomina dell' "Autorità procedente" e dell' "Autorità competente" per la Procedura di VAS ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nell'ambito del procedimento di variante al PRG in argomento
- la relativa Determinazione del Settore Amministrativo del Comune di Villamagna, nonché Autorità Competente, n°130 del 09.10.2025 con la quale è stata dichiarata l'esclusione dall'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
- la proposta da parte del RUP, Ing. A. PROVVISIERO, al Coordinatore della struttura di Missione della ZES Unica, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.15 D.L. 19 settembre 2023 n. 124, come modificato dalla L. 13 novembre 2023, n.162 in favore della società Cantina Sociale Villamagna Società Agricola Cooperativa P.I./C.F. 00121050694 ID REA CH/56373, avente sede legale in Viale Regina Margherita, 169/171 – 66010 Villamagna (CH) per il “progetto per la realizzazione di un enopolio” all'interno del perimetro della ZES Unica ex D.L. 124/2023;

Richiamato altresì il successivo provvedimento di Autorizzazione Unica n°437 ai sensi dell'art. 15 D.L 19 settembre 2023 n.124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, per la realizzazione di un enopolio, in tenimento del Comune di Villamagna (CH), rilasciato alla Cantina Sociale Villamagna Società

Agricola Cooperativa, ID Pratica:00121050694-25112024-1124, dal Coordinatore della Struttura di Missione ZES in data 27.10.2025 e sottoscritto in data 29.10.2025;

Rilevato che nel su richiamato provvedimento, seppur subordinando l'efficacia della stessa Autorizzazione alla sottoscrizione di una convenzione tra il Comune di Villamagna e la società proponente, prima dell'inizio dei lavori, si Autorizza il proponente alla realizzazione dell'intervento accogliendo al contempo la richiesta di Variazione della destinazione di Zona di PRG vigente per l'Area interessata già ricadente in "*Zona C – comparto in corso di attuazione*" a "*Zona D.1 – aree di espansione delle attività produttive sparse*" per una estensione catastale di circa 12.000 mq, il tutto conformemente al richiamato dispositivo di cui alla predetta Autorizzazione Unica della ZES, come riportato nelle tavole in formato A4 allegate al presente atto e riportanti lo stato ex ante della zonizzazione di PRG di tali aree e quello ex post che rappresenta la zonizzazione di PRG come da modificarsi per effetto della Autorizzazione Unica ZES e delle variazioni allo strumento urbanistico vigente di cui ai seguenti punti, operate ai sensi della lettera l) del comma 2 dell'art. 77 della LR 58/23;

Rilevato altresì che il proponente ha richiesto, con medesima istanza SUD ZES in argomento, per la restante parte di Area di proprietà adiacente la proposta di intervento, ma non coinvolta direttamente nella sua attuazione, ulteriori mutamenti della Destinazione di PRG, in particolare la rideterminazione in Zona Agricola, ai sensi della lettera l, co. 2 dell'art. 77 L.R. 58/2023:

- 1) della sub zona dell'area di proprietà attualmente inserita nello stesso "*Zona C – comparto in corso di attuazione*", per una estensione catastale di circa 21.920 mq e per le particelle n°4582 (parte), 4117, 206, 845 e 4121 al Fg 8;
- 2) della sub zona dell'area di proprietà attualmente ricadente in "*Zona P.E.E.P.*" inattuata, per una estensione catastale di circa 2.020 mq e per le particelle catastali n°4120 e 4118 al Fg 8;
- 3) della sub zona dell'area di proprietà attualmente ricadente in "*Area per la concentrazione degli standard di PRG*", per una estensione catastale di circa 3.025 mq e per la particella n°4582 (parte) al Fg 8;

Richiamata la Nota dell'Ufficio Tecnico Prot. n.5640 del 18.11.2025, indirizzata alla Struttura di Missione ZES della Presidenza del Consiglio dei Ministri di rettifica in autotutela ai sensi della L. 241/1990 al sopracitato parere comunale già rilasciato con la quale si evidenzia che l'intervento in argomento, non rientra nei casi esentati di cui all'art.3 della L.R. 89/1998 ed all'art.17 del D.P.R. 380/2001, e che pertanto lo stesso risulta oneroso;

Richiamata altresì la stessa Nota dell'Ufficio Tecnico Prot. n. 5640 del 18.11.2025 con la quale si evidenzia che la richiesta di ridestinazione in Zona Agricola della restante parte di Area di proprietà adiacente la proposta di intervento, ma non coinvolta direttamente nella sua attuazione, attualmente ricompresa in "*Area per la concentrazione degli standard di PRG*" di cui al DM 1444/68, stante il c.d. "*Regime Transitorio*" introdotto nella legislazione urbanistica regionale dalla nuova L.R. 58/2023 risulta, oggi, improcedibile;

Dato atto che con successiva Nota Prot. n. 5641 del 21.11.25 si è sollecitata alla committente ed alle progettiste la consegna all'A.C, entro il 30.11.2025, di tutta la documentazione tecnica necessaria (e puntualmente richiamata nell'allegato Schema di convenzione) tale da consentire entro breve la stipula stessa della convenzione, definendone ogni aspetto di dettaglio relativo ai termini di cessione, alle opere da cedere ed al relativo controvalore, agli oneri dovuti, alle garanzie fideiussorie, ai termini, condizioni e carichi inerenti alla registrazione dell'atto;

Rilevato che con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n°289 del 14.11.2025:

- si è richiamato il contenuto della nota dello stesso Ufficio Prot. n. 5640 del 18.11.2025 indirizzata alla Struttura di Missione ZES della Presidenza del Consiglio dei Ministri per rettifica in autotutela, ai sensi della L. 241/1990 al sopracitato parere comunale già rilasciato in conferenza dei servizi, con la

quale si evidenzia che l'intervento in argomento, non rientra nei casi esentati di cui all'art.3 della L.R. 89/1998 ed all'art.17 del D.P.R. 380/2001, dando pertanto atto che lo stesso risulta oneroso e si evidenzia che ai sensi della L.R. 58/2023 nella Regione Abruzzo vige il c.d. "Regime Transitorio" per il quale è possibile approvare solo specifiche fattispecie di variazioni allo strumento urbanistico vigente ed esattamente quelle contemplate nel comma 2 dell'art.77 della citata L.R. 58/2023;

- per quanto sopra, sono ritenute assentibili le sole richieste di ridestinazione in Zona Agricola E2 di pregio di cui ai premessi punti 1) e 2) dei precedenti punti elenco (rispettivamente, l'area ricadente nella zona già destinata a comparti in corso di attuazione secondo il PRG pre vigente e quella ricadente in zona P.E.E.P.) entrambe ai sensi della lettera l) del co. 2 dell'art. 77 L.R. 58/2023 in quanto ricadenti in zone destinate dal vigente PRG in sottozona destinata a Piani di dettaglio, mai redatti, approvati e attuati e, dunque, non più in corso di validità; restando esclusa la riclassificazione dell'Area per la concentrazione degli standard di PRG di cui al DM 1444/68, non consentita dal Regime Transitorio come definito dalla L.R. 58/2023;
- si evidenzia che le aree oggetto delle premesse retrocessioni ritenute accoglibili (da "Zona C – comparto in corso di attuazione" a "Zona D.1 – aree di espansione delle attività produttive sparse" e "Zona Agricola", da "Zona P.E.E.P." a "Zona Agricola E2") non ricadono in zone tutelate o vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, e che pertanto la presente deliberazione consiliare, di cui al comma 3, dell'art. 77 della L.R. 58, non necessita, ai sensi del comma 4 del medesimo art.77, del preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 16 della L. 1150/1942;

Rilevato altresì che nella medesima istanza SUD ZES in argomento, la Ditta proponente ha indicato delle Aree oggetto di cessione gratuita al Comune di Villamagna, come richiamato nei successivi verbali, in quello conclusivo della CdS nonché nel provvedimento della A.U. della ZES;

Considerato che per il perfezionamento della procedura si necessita nell'immediato dei seguenti ulteriori adempimenti:

- conferimento al Sindaco, Responsabile U.T. o ad altra figura incaricata del mandato a rappresentare l'Ente nel procedimento di preparazione, predisposizione e stipula dell'atto di convenzione urbanistica con il soggetto proponente (Cantina) al fine di rendere efficace detto provvedimento Autorizzativo rimettendo all'Organo Esecutivo Comunale ogni determinazione ed approvazione in merito agli aspetti tecnici progettuali e di dettaglio;
- stipula dell'atto di convenzione urbanistica;

Richiamato il vigente P.R.G., approvato con delibera di C.C. n.4 del 28.01.2011 e relative tavole grafiche;

Richiamati gli Elaborati grafici esplicativi, Relazioni Tecniche ed elaborati documentali predisposti dai progettisti incaricati per conto della Ditta proponente ed allegati al provvedimento di Autorizzazione Unica n°437;

Viste le tavole in formato A4 allegate alla Determinazione dell'Ufficio Tecnico n°289 del 14.11.2025 e riportanti lo stato ex ante della zonizzazione di PRG di tali aree e quello ex post che rappresenta la zonizzazione di PRG come da modificarsi per effetto della Autorizzazione Unica ZES e delle variazioni allo strumento urbanistico vigente di cui ai seguenti punti, operate ai sensi della lettera l) del comma 2 dell'art. 77 della LR 58/23;

Vista altresì la su citata Nota Prot. n.5641 del 18.11.2025 indirizzata alla Ditta proponente con "Richiesta elaborati per predisposizione dell'atto di convenzione da stipulare come da Autorizzazione Unica n°437";

Visto lo schema di Convenzione Urbanistica predisposto;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.;
- il D.L. 19 settembre 2023, n°124, come modificato dalla L.13 novembre 2023, n°162;
- la L.R. 58/2023;
- il D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.
- il D.Lgs. 127/2016
- gli art.14 e seguenti della legge 241/90;
- il D.P.R. 380/2001;
- Visto l'art. 42, secondo comma, lett. b) ed l), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Visto l'art. 172, primo comma, lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Attesa la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con la seguente votazione:

Favorevoli n.9

Contrari n.0

Astenuti n.0

D E L I B E R A

1. **di recepire** l'Autorizzazione Unica n°437 ai sensi dell'art. 15 D.L 19 settembre 2023 n.124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, per la realizzazione di un enopolio, in tenimento del Comune di Villamagna (CH), rilasciata alla Cantina Sociale Villamagna Società Agricola Cooperativa, ID Pratica:00121050694-25112024-1124, dal Coordinatore della Struttura di Missione ZES in data 27.10.2025 e sottoscritto in data 29.10.2025;
2. **di recepire** gli Elaborati grafici esplicativi, Relazioni Tecniche ed elaborati documentali predisposti dai progettisti incaricati per conto della Ditta proponente ed allegati al provvedimento di Autorizzazione Unica n°437;
3. **di recepire** la Variazione della destinazione di Zona di PRG vigente disposta dalla sopra citata Autorizzazione Unica n°437 per l'Area interessata dall'intervento da "*comparto in corso di attuazione*" a "*Zona D.1 – aree di espansione delle attività produttive sparse*" per una estensione catastale di circa 12.000 mq il tutto conformemente a quanto disposto dalla Autorizzazione Unica della ZES già richiamata più volte nel presente atto ed alle tavole in formato A4 allegate alla Determinazione dell'Ufficio Tecnico n°289 del 14.11.2025 e riportanti lo stato ex ante della zonizzazione di PRG di tali aree e quello ex post che rappresenta la zonizzazione di PRG come da modificarsi per effetto della Autorizzazione Unica ZES e delle variazioni allo strumento urbanistico vigente di cui ai seguenti punti, operate ai sensi della lettera l) del comma 2 dell'art. 77 della LR 58/23;
4. **di recepire** ai sensi della lettera l) del co. 2 dell'art. 77 L.R. 58/2023 le ulteriori due richieste di mutamento della Destinazione di PRG formulate con la medesima istanza SUD ZES in argomento, per la restante parte di Area di proprietà adiacente a quella oggetto della proposta di intervento, ma non coinvolta direttamente nella sua attuazione:

- a) rideterminazione in Zona Agricola di pregio E2 della sub zona dell'area di proprietà attualmente inserita nella stessa "*Zona C – comparto in corso di attuazione*", per una estensione catastale di circa 21.920 mq e per le particelle n°4582 (parte), 4117, 206, 845 e 4121 al Fg 8;
 - b) rideterminazione in Zona Agricola di pregio E2 della sub zona dell'area di proprietà attualmente ricadente in "*Zona P.E.E.P.*" inattuata, per una estensione catastale di circa 2.020 mq e per le particelle catastali n°4120 e 4118 al Fg 8;
5. **di respingere** la richiesta di riclassificazione in Zona Agricola E2 di pregio, formulata con la medesima istanza SUD ZES in argomento, per la restante parte di Area di proprietà, nella porzione di particella n°4582 al Fg 8, adiacente a quella oggetto della proposta di intervento, ma non coinvolta direttamente nella sua attuazione, classificata secondo il vigente PRG come "*Area per la concentrazione degli standard di PRG*" di cui al DM 1444/68, in quanto, in questa fase di c.d. "*Regime Transitorio*", improcedibile secondo la L.R. 58/2023 poiché non contemplata tra le fattispecie ammissibili secondo tale procedura come definite dal comma 2 dell'art. 77 della stessa L.R. 58/23;
 6. **di dare atto** che le aree oggetto delle premesse retrocessioni ritenute accoglibili (da "*Zona C – comparto in corso di attuazione*" a "*Zona Agricola di pregio E2*", da "*Zona P.E.E.P.*" a "*Zona Agricola di pregio E2*") non ricadono in zone tutelate o vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, e che, pertanto, la presente deliberazione consiliare di cui al comma 3, dell'art. 77 della L.R. 58 non necessita, ai sensi del comma 4 del medesimo art.77, del preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 16 della L. 1150/1942;
 7. **di recepire** la disposizione contenuta nel provvedimento di Autorizzazione Unica n°437 per la quale l'efficacia della stessa è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione tra il Comune di Villamagna e la società proponente, prima dell'inizio dei lavori;
 8. **di rimettere** all'Organo Esecutivo Comunale ogni determinazione ed approvazione in merito agli aspetti tecnici progettuali e di dettaglio e conferimento del mandato a rappresentare l'Ente nel procedimento di stipula dell'atto stesso con il soggetto proponente (Cantina);
 9. **di approvare** lo schema di Convenzione Urbanistica predisposto, il quale sarà comunque suscettibile di rimodulazioni sulla base delle eventuali future esigenze dell'Amministrazione Comunale e delle valutazioni ed approvazioni da parte dell'Organo Esecutivo Comunale;
 10. **di allegare** altresì la presente deliberazione al bilancio di previsione anno 2025, in conformità all'art. 172, primo comma, lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che la presente deliberazione debba avere immediata eseguibilità, stante l'urgenza;

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000, con la seguente votazione:

Favorevoli n.9

Contrari n.0

Astenuti n.0

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**
Data: 26-11-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chirico Francesco

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**
Data: 26-11-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Zappacosta Rino

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
LUNELLI ADRIANO COSTANTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Isceri Raffaella

Su conforme attestazione del Messo addetto, attesto che la presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data: 15-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Isceri Raffaella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-12-2025 essendo decorsi 10 giorni dalla eseguita pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs n. 267/2000).

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Isceri Raffaella